



**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI DELEGATI
AL CONGRESSO E ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI LEGACOOP
BOLOGNA
Approvato dalla Direzione di Legacoop Bologna
in data 14 gennaio 2019**

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la nomina dei Delegati al Congresso e all'Assemblea dei Delegati di Legacoop Bologna, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 17 dello Statuto di Legacoop Bologna.

Art. 2

Hanno diritto di partecipare con propri Delegati e Delegates

- al Congresso di Legacoop Bologna
gli Enti aderenti che, alla data di svolgimento dello stesso, risultino in regola con il versamento dei contributi associativi previsti dall'art. 7 dello Statuto di Legacoop Bologna; Tale regolarità sarà attestata da Legacoop Bologna attraverso il caricamento in Anagrafica nazionale degli importi riscossi.
- all'Assemblea dei Delegati di Legacoop Bologna
gli Enti aderenti, ivi compresi quelli la cui adesione avviene successivamente al Congresso, che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi di cui al sopraccitato art. 7 dello Statuto di Legacoop Bologna.

Art. 3

Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Ente associato è determinato in relazione al numero dei soci e al valore della produzione dell'Ente aderente, nonché alla contribuzione associativa versata a Legacoop Bologna.

Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Ente associato viene determinato dal Presidente di Legacoop Bologna, sulla base dei dati raccolti, con riferimento alla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio e in applicazione del presente Regolamento.

La comunicazione del numero dei Delegati spettanti all'Ente Aderente viene effettuata per iscritto in concomitanza con la convocazione del Congresso o dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 4

Ogni Ente può avere un numero minimo di Delegati pari ad **1 (uno)** ed un numero massimo di Delegati pari a **4 (quattro)**.

Quando l'Ente aderente è rappresentato da un solo Delegato, questo coincide con il Presidente dell'Ente stesso, o in caso di impedimento, con il Vicepresidente.



I restanti Delegati (fino ad un massimo di tre) vengono attribuiti al verificarsi di una o di tutte le seguenti condizioni, ciascuna delle quali dà diritto all'attribuzione di un Delegato:

- a – base sociale dell'Ente aderente con un numero di soci superiore a **200 (duecento)**;
- b – valore della produzione conseguito nell'ultimo esercizio superiore **20 (venti)** milioni di euro;
- c – contributo associativo versato a Legacoop nell'ultimo esercizio superiore a **20.000 (ventimila) euro**.

Art. 5

Nella nomina dei Delegati, l'Ente dovrà assicurare la rappresentanza di ciascun genere in misura non inferiore al 30% e al 10% di giovani in età non superiore a 40 anni.

In particolare, per tutti gli enti aderenti aventi un numero di persone da delegare superiore a 2, la possibilità di eleggere l'intera quota spettante sarà subordinata al rispetto di tale principio.

Art. 6

Sia i Delegati al Congresso che i Delegati all'Assemblea dei Delegati, ivi compresi quelli rappresentanti gli Enti la cui adesione avviene successivamente al Congresso, sono attribuiti secondo i criteri indicati nei precedenti articoli 4 e 5;

I Delegati al Congresso mantengono la carica sino al momento della convocazione del successivo Congresso.

Il numero dei Delegati all'Assemblea dei delegati attribuiti a ciascun Ente aderente può variare in considerazione di modifiche dei parametri utilizzati per l'attribuzione degli stessi di cui al precedente punto 4:

Salvo le modifiche di cui sopra, i Delegati all'Assemblea dei delegati, mantengono la carica sino al momento della convocazione del successivo Congresso e nominano al loro interno il Presidente dell'Assemblea dei Delegati.

Nel caso di decadenza, dimissioni, morte, esclusione o impedimento grave, ovvero in ogni altro caso di cessazione del rapporto associativo o della carica ricoperta di un Delegato, l'Ente Associato delegante deve proporre un nuovo Delegato. La scadenza del mandato coincide con quella del Delegato sostituito.

Art. 7

La comunicazione dei Delegati da parte degli Enti associati, così come la eventuale sostituzione in caso di decadenza, dimissioni, morte, esclusione o impedimento grave di un Delegato, deve avvenire con 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'Assemblea dei Delegati e/o Congresso.

I nominativi devono essere comunicati dall'Ente aderente al Presidente di Legacoop Bologna per iscritto.

=====

Il presente Regolamento, approvato nella seduta della Direzione di Legacoop Bologna del 14 gennaio 2019 entra in vigore in pari data.